



RISPOSTE AI QUESITI

Cesena, 10.11.2017

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI RIABILITATIVI A RILIEVO
SOCIO-SANITARIO – AUSL DELLA ROMAGNA

NUMERO	QUESITI	RISPOSTA
QUESITO 1	<p>Riguardo gli oggetti n.42 e 43 - per potere partecipare occorre avere presentato almeno un oggetto precedente che prevede la gestione delle Residenzialità.</p> <p>La domanda degli oggetti n.42 e 43 è la seguente :</p> <p>posso fare 2 progetti 42rif. 1 su base semestrale entrambi di 80 ore a semestre su due persone?</p> <p>oppure per ogni riferimento ne posso fare solo uno, ad esempio</p> <p>1 progetto oggetto 42 rif. 1 a 80 h semestrale 1 progetto oggetto 42 rif. 2 a 160 h semestrale ed eventualmente altri per gli altri rif.?</p> <p>e quindi cosa si intende con la frase “vieta che l’OE possa presentare offerta ulteriormente frazionata”?</p>	<p>Si conferma quanto previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara ossia che i concorrenti che intendono partecipare agli oggetti dal 42 al 51 dovranno presentare offerta per tutti e ciascuno dei 13 riferimenti che compongono i singoli oggetti. L’offerta per ciascun riferimento dovrà essere inferiore o al massimo uguale al valore della base d’asta indicato nel disciplinare di gara a fianco di ognuno di essi. Questo è il significato della frase “La S.A. vieta che l’OE possa presentare offerta ulteriormente frazionata per singoli Riferimenti, pena l’irricevibilità della stessa”.</p> <p>Per quanto concerne le modalità di presentazione dell’offerta, gli operatori economici concorrenti devono attenersi alle indicazioni contenute all’art. 7, busta C, comma 1 punto b) il quale prevede che per gli oggetti dal n. 42 al n. 51 deve essere indicato nella scheda offerta economica:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ il prezzo unitario offerto, al netto dell’IVA, per n. 1 progetto semestrale (U.M.) indicato in ciascun riferimento, con massimo due decimali, al netto dell’IVA;➤ prezzo complessivo offerto, al netto dell’IVA, rapportato al numero dei progetti complessivi di tutti i riferimenti che compongono l’oggetto di AQ su base quadriennale, con massimo due decimali, comprensivo di tutte le eventuali spese accessorie che l’OE dovrà sostenere per l’espletamento del servizio senza nulla escludere, comprensivo altresì, di tutti gli oneri diretti o indiretti afferenti, ivi compresi assicurazioni, ogni altro istituto o indennità contrattuale dovuti al personale, ecc.. <p>Il numero dei progetti complessivi per ciascun riferimento è riportato sia nella scheda offerta economica che nell’art. 2 del disciplinare di gara.</p>
QUESITO 2	<p>DOMANDA riferita a pagina 72 del capitolato tecnico</p> <ul style="list-style-type: none">• relativamente agli OGGETTI dal n.44 al n.51; <p>possesso di esperienza riabilitativa maturata nell’area della salute mentale, documentata mediante la sussistenza di rapporti contrattuali aventi ad oggetto attività di supporto a persone con esiti di patologie psichiatriche nel proprio</p>	<p>Il contesto di vita può essere sia in forma individuale che in un nucleo di convivenza, ma deve trattarsi di un “<i>abitare proprio</i>”: ai fini del possesso del requisito in questione, quindi, sono esclusi i contratti aventi ad oggetto interventi di residenzialità/semiresidenzialità.</p>

	<p>contesto di vita, per un valore economico complessivo di almeno €50.000,00 nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE.</p> <p>QUESTA DOMANDA E' IL FATTURATO COMPLESSIVO DI ALMENO € 50.000,00 IN UN PROPRIO CONTESTO DI VITA E' DA INTENDERE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE O POSSONO ESSERE INTESE ANCHE DELLE CONVIVENZE (GRUPPI DI PERSONE NON OLTRE LE QUATTRO) GESTITE IN COPROGETTAZIONE CON LA UNITA' OPERATIVA DELLA RIABILITAZIONE?</p>	
QUESITO 3	<p>DOMANDA: riguardo pagina 30 e pagina 31 del disciplinare di gara Busta A (documentazione amministrativa)</p> <p>al punto 6) che recita: documento in originale comprovante la costituzione, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs 50/2016 di idonea garanzia provvisoria, corrispondente all'1% del valore quadriennale complessivo dell'oggetto o della somma degli oggetti per cui si presenta offerta. La dimostrazione del possesso delle certificazioni ex articolo 93 comma 7 del D.Lgs 50 /2016 deve avvenire per tramite di fotocopia del certificato in corso di validità, accompagnato da dichiarazione di conformità all'originale. Nel caso di offerta di più oggetti l'OE presta un'unica cauzione provvisoria per il totale delle cauzioni degli oggetti offerti nelle forme previste dall'articolo 93 del DLgs 50/2016 . Vedasi altresì, articolo 8 rubricato Garanzia per la partecipazione della procedura “ del presente documento.</p> <p>QUESTO PUNTO SIGNIFICA CHE OGNI COOPERATIVA DOVRA' VERSARE L1% DEL TOTALE QUADRIENNALE DI UNO O PIU' OGGETTI ?</p> <p>QUESTO COME GARANZIA PROVVISORIA. E' GIUSTA LA NOSTRA INTERPRETAZIONE ?</p> <p>Riguardo pagina 31 al punto 7) che recita: ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del DLgs 50/2016, dichiarazione originale di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103</p>	<p>Si conferma quanto previsto dall'art. 7, Busta A – punto 6) e dall'art. 8 del Disciplinare di Gara ossia che la garanzia provvisoria deve essere versata da tutti gli O.E. partecipanti nella misura dell'1% del valore quadriennale complessivo dell'oggetto o della somma degli oggetti per cui si presenta offerta. Per quanto concerne le eventuali riduzioni dell'importo della garanzia valgono altresì le condizioni di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.</p> <p>In caso di partecipazione di RTI o consorzi per la costituzione della garanzia provvisoria dovranno essere osservate le modalità indicate dall'art. 9 punto 4) del disciplinare di gara.</p> <p>La definizione di microimprese è contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016, all'art. 3, comma 1. Lett. aa) che così testualmente recita: «<i>microimprese, piccole e medie imprese</i>», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro».</p> <p>L'art. 93, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, al quale la S.A. si è attenuta, prevede espressamente che “L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.”</p>

	<p>del Dlgs 50 /2016, si precisa che detta dichiarazione d'impegno potrà essere contenuta anche nel documento di garanzia di cui al punto precedente.</p> <p>La dichiarazione di cui al presente punto non è dovuta dalle micro imprese, piccole e medie imprese e dai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese;</p> <p>QUESTO PUNTO SIGNIFICA CHE AL DOCUMENTO DI GARANZIA PROVVISORIA DEL 1% NON SARA' OBBLIGATORIO PER LE MICROIMPRESE CHIEDERE anche la FIDEJUSSIONE COME GARANZIA DEFINITIVA DEL 10%?</p> <p>E' GIUSTA QUESTA INTERPRETAZIONE?</p> <p>LA NOSTRA E' UNA COOPERATIVA CHE HA DODICI SOCI E' DA CONSIDERARE UNA PICCOLA IMPRESA CHE NON DEVE FARE LA FIDEJUSSIONE COME GARANZIA DEFINITIVA?</p> <p>E' GIUSTA QUESTA INTERPRETAZIONE?</p> <p>IN SINTESI LE PICCOLE , MEDIE E O MICROIMPRESE NON DEVONO PRESTARE LA FIDEJUSSIONE COME GARANZIA DEFINITIVA MA SOLO LA GARANZIA PROVVISORIA (UN PER CENTO) DEL TOTALE DEGLI OGGETTI?</p> <p>SONO GIUSTE QUESTE DUE CONCLUSIONI? GRAZIE.</p>	<p>L'esonero in questione (per le <i>microimprese, per le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese</i>) riguarda pertanto solo la presentazione, in sede di offerta, dell'impegno del fideiussore di cui al comma 8 dell'art. 93 sopra richiamato.</p> <p>In caso di aggiudicazione rimane comunque fermo, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, l'obbligo di presentare la garanzia definitiva anche da parte delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.</p>
QUESITO 4	<p>Nella procedura aperta all'ART.1 PREMessa - INFORMAZIONI GENERALI DI GARA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE al punto 6) requisito valevole per gli OGGETTI n.5, n.ID n.15, n.20,.... con riferimento a sedi operativa ubicata a distanza massima di 25 km dai confini dell'Azienda USL della Romagna, nella quale rientriamo, è richiesta autocertificazione del possesso di accreditamento / autorizzazione al funzionamento e/o rilascio di attività sociosanitaria di struttura a regime residenziale a ciclo continuo, ai sensi della normativa regionale di riferimento, applicativa dell'art.8-ter del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 502 e dell'art. 11 della L 8.11.2000, n. 328 [.....]Rispetto alle nostre autorizzazioni, potete, dunque, chiarirci se possediamo i requisiti per accedere alla gara?</p>	<p>La verifica in ordine al possesso dei requisiti non attiene alla presente fase della procedura di gara, ma è demandata alla successiva fase di valutazione dei requisiti di accesso, che avrà luogo solo dopo l'apertura delle buste contenenti la documentazione richiesta.</p>

QUESITO 5	<p>Una volta sottoscritto l'Accordo Quadro, l'Operatore Economico può procedere alla risoluzione del contratto? Con che modalità? E in tale caso a che penalità va incontro? Tale richiesta è posta nell'ipotesi, ad esempio, intervengano variazioni dipendenti e conseguenti alle riorganizzazioni messe a punto dalla Regione [.....] che potrebbero coinvolgere le attuali autorizzazioni delle strutture.</p>	<p>La Stazione Appaltante può disporre la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché in quelle contenute nell'art. 15 del capitolato tecnico.</p> <p>Qualora intervenga in fase di esecuzione dell'accordo quadro una revoca o una sospensione dell'autorizzazione al funzionamento l'OE sarà escluso dalla stipula di Contratti Applicativi relativi all'oggetto, fino al reintegro dei requisiti richiesti per essere parte dell'AQ. Nel caso in cui la revoca o la sospensione intervengano in corso di esecuzione del contratto applicativo (la cui durata, si ricorda, è su base annuale per gli oggetti dal n. 1 al 41 e su base semestrale per gli oggetti dal n. 42 al 51), si procederà alla risoluzione dello stesso.</p>
QUESITO 6	<p>Il singolo Operatore Economico può partecipare alla gara con l'offerta rivolta a più OGGETTI di Accordo Quadro? Si può procedere ad un'offerta che includa gli Oggetti n. 5 - n.10, a bassa intensità assistenziale H24, e n.15 - n.20 ad intensità di supporto variabile H24? O deve presentare l'offerta per un solo OGGETTO?</p>	<p>L'OE può presentare offerta per uno o più oggetti di AQ, purchè l'offerta per ciascun oggetto sia completa di tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare di gara e relativi allegati.</p>
QUESITO 7	<p>Rispetto ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 1 comma 9, non ne sono indicati per l'oggetto n. 41. Non sono presenti in quanto si presume che la tipologia di questi oggetti (comunità diurna per la salute mentale, autorizzata o in corso di autorizzazione) in automatico "detiene" questi requisiti?</p>	<p>I requisiti di capacità tecnico professionale sono individuati dalla S.A., in maniera attinente e proporzionale all'oggetto dell'appalto e tenendo presente l'interesse pubblico di avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. Relativamente all'oggetto n. 41 il possesso dell'autorizzazione al funzionamento come Comunità Diurna per la salute mentale integra già di per sé i requisiti sopra indicati.</p>
Quesito n. 8	<p>Quesito posto dal Consorzio [...] Relativamente ai servizi diurni, il bando prevede come unico oggetto (n. 41) quella della Comunità Diurna per la salute mentale autorizzata o in corso di autorizzazione. Può essere data la situazione in cui i progetti individuali di utenti assegnati alla Comunità Diurna per la Salute Mentale possano essere declinati anche attraverso la frequenza di altri luoghi (i laboratori occupazionali della rete), che non sia la comunità diurna stessa?</p> <p>Altresì può essere data la situazione in cui segnaliamo nell'ambito dell'oggetto 41, oltre alla comunità Diurna per la Salute Mentale, anche gli altri laboratori occupazionali della rete (per cui non è prevista autorizzazione al funzionamento), da poter utilizzare per l'attuazione di percorsi individuali in continuità con quanto in essere</p>	<p>La partecipazione alla procedura di gara di Consorzi e delle imprese consorziate esecutrici del servizio deve avvenire nel rispetto delle norme contenute nel disciplinare di gara e nel D. Lgs. n. 50/2016. Si richiama, in particolare, l'art. 48, comma 7 del suddetto Decreto in ordine all'obbligo di indicazione, in sede di offerta, dei consorziati per i quali il consorzio concorre.</p> <p>Per partecipare all'oggetto n. 41 occorre presentare offerta per un servizio esclusivamente semiresidenziale, così come declinato nella DGR n. 1423/2015.</p>

	attualmente?	
Quesito n. 9	Rispetto ai “requisiti di capacità tecnica e professionale” di cui all’art. 1 comma 9 non ne sono indicati per gli oggetti dall’1 al 25. Non sono presenti in quanto si presume che la tipologia di questi oggetti (comunità alloggio per la salute mentale, autorizzata o in corso di autorizzazione) in automatico “detiene” questi requisiti?	I requisiti di capacità tecnico professionale sono individuati dalla S.A., in maniera attinente e proporzionale all’oggetto dell’appalto e tenendo presente l’interesse pubblico di avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. Relativamente agli oggetti dall’1 al 25 il possesso dell’autorizzazione al funzionamento come Comunità Alloggio per la salute mentale integra già di per sé i requisiti sopra indicati.
Quesito n. 10	E’ possibile partecipare al bando con l’oggetto “Gruppo Appartamento” avendo avviato il percorso di autorizzazione al funzionamento come “Comunità Alloggio per la Salute mentale”?	Sì, purchè sia documentato il possesso del requisito di idoneità professionale richiesto dal disciplinare di gara all’art. 1, punto 4) - Requisito valevole per gli OGGETTI dal n. 26 al n. 39 (ad esclusione degli OGGETTI n. 30 e n.35). In altre parole, ai fini della presentazione di offerta per gli oggetti dal n. 26 al n. 39 (ad esclusione degli OGGETTI n. 30 e n.35) non ha alcuna attinenza l’eventuale avvio di un percorso di autorizzazione al funzionamento come Comunità Alloggio per la salute mentale. La partecipazione agli oggetti del tipo “Gruppo appartamento” e l’eventuale aggiudicazione degli stessi determinano in maniera non più modificabile la tipologia di fornitura per la quale potranno essere stipulati eventuali contratti applicativi durante la vigenza dell’AQ.
Quesito n. 11	Partecipando al bando con l’oggetto “Gruppo Appartamento” è possibile successivamente alla chiusura del bando, presentare domanda di trasformazione in Comunità Alloggio per la Salute Mentale? E’ possibile altresì prevedere la trasformazione in Comunità Alloggio per anziani?	L’AQ, in quanto procedura di selezione dei futuri operatori economici basata sulla valutazione di offerte tecniche ed economiche, non consente, una volta aggiudicato, di poter effettuare modifiche sostanziali come quella prevista nel quesito in esame. Rappresenta condizione essenziale per rimanere parte dell’AQ durante la sua vigenza il mantenimento dei requisiti del servizio per cui si è partecipato alla gara. L’O.E. a cui è stato aggiudicato uno degli oggetti del tipo “Gruppo Appartamento”, per rimanere parte dell’Accordo Quadro, non può quindi chiedere la trasformazione dell’oggetto in una diversa tipologia di servizio. No. Vedi risposta al punto precedente.

Quesito n. 12	<p>E' sufficiente presentare in questa fase di gara una autocertificazione con in allegato l'atto autorizzativo precedente, ai sensi della DGR n. 564/2000 come "Centro Residenziale per Disabili e la ns. domanda al Comune per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento di struttura di una Comunità Alloggio per la Salute mentale?</p>	<p>Come previsto dall'art. 1 del Disciplinare di gara, la SA consente all'OE di partecipare alla procedura di AQ presentando la documentazione relativa all'istanza presentata per il rilascio di autorizzazione al funzionamento come "Comunità Alloggio per la salute mentale". Resta inteso che, in caso di mancato ottenimento di tale autorizzazione al funzionamento, l'O.E. sarà successivamente escluso dalla gara.</p> <p>Si conferma quindi che è sufficiente presentare una copia della suddetta istanza, attestandone la conformità all'originale con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000.</p>
Quesito n. 13	<p>In merito all'oggetto 37 che prevede un supporto riabilitativo di almeno 6h/g per 5 gg/sett. è comprensibile prevedere il collocamento di un gruppo appartamento con supporto riabilitativo di 8 h/g per 5 gg/sett.?</p> <p>Se sì, l'offerta economica può essere rivalutata in riferimento alle 8 h/g o rimane la medesima base d'asta?</p>	<p>Per la partecipazione agli oggetti dal 36 al 40 occorre fornire un servizio di almeno 6h/g per almeno 5 gg/sett. Quindi se l'O.E fornisce 8 h/g per 5 gg/sett. l'offerta è ammissibile.</p> <p>No. La base d'asta costituisce il tetto massimo non superabile dell'offerta economica e non può essere rivalutata.</p>
Quesito n. 14	<p>OGGETTO 12. A fronte della definizione di una retta fissa si richiedono maggiori informazioni sulla dicitura "intensità di supporto variabile" nella misura in cui ciò possa implicare una variazione dei costi di gestione.</p>	<p>Come chiarito all'art. 5.2.1. del capitolato tecnico <i>"l'intensità del supporto può essere variabile sulla base dei livelli di autonomia e di aderenza al trattamento da parte degli ospiti"</i>.</p> <p>La circostanza che la variabilità dell'intensità del supporto determini una variazione dei costi di gestione è stata presa in considerazione mediante l'individuazione di tre diverse basi d'asta riferite agli oggetti dall'11 al 25, relativi al servizio della tipologia Comunità Alloggio ad intensità di supporto variabile.</p>
Quesito n. 15	<p>OGGETTI DA n. 42 A n. 51. A fronte dell'esistenza di tabelle ministeriali del costo del lavoro per il lavoratori delle cooperative sociali, si richiedono maggiori informazioni su quali siano le figure professionali necessarie per svolgere i servizi degli oggetti da 42 a 51.</p>	<p>Le figure professionali sono state indicate all'art. 6 del capitolato tecnico e poiché il servizio riguarda interventi aventi carattere altamente innovativo sotto il profilo progettuale, la configurazione dell'offerta tecnica rientra nella discrezionalità dell'offerente, che sarà valutata in sede di attribuzione del punteggio al merito tecnico qualitativo.</p>

Quesito n. 16	OGGETTI DA N. 42 A N. 51. A fronte del fatto che la reperibilità telefonica sulle 24 ore degli operatori potrebbe configurarsi come una prestazione di lavoro a tutti gli effetti o in alternativa come "pronta disponibilità" ex art. 58 CCNNL, si richiede se l'onere relativo a tale servizio sia da ricomprendere nel prezzo a base d'asta.	La base d'asta comprendere anche questo servizio.
Quesito n. 17	OGGETTO DA N. 42 A N. 51. In riferimento alla " base d'asta per n. 1 progetto semestrale " si richiede di chiarire se l'importo indicato sia riferito al massimo delle ore stabilite per ciascun TIPO di intervento e se in caso di affidamento di servizio per un numero minore di ore l'importo vada riparametrato.	I riferimenti degli oggetti dal 42 al 51 identificano l'intensità erogativa commisurata ad un monte orario semestrale massimo. La graduazione dell'intensità erogativa si articola sui 13 riferimenti presenti in ciascun oggetto. Nell'ambito del PTRI viene individuato, fra i suddetti 13 riferimenti, il livello di intensità del servizio che è adeguato al singolo utente. Inoltre, per quanto concerne la fase esecutiva, si ribadisce quanto specificato all'art. 5.3 del Disciplinare di gara: <i>"Qualora, a consuntivo, il monte orario espletato dall'OE aggiudicatario risulti inferiore di oltre il 10% rispetto a quello programmato in base al tipo di Progetto affidato, viene applicata una decurtazione della tariffa complessiva percentualmente commisurata al monte orario non espletato. Le risorse non utilizzate per l'attuazione di un PTRI o PARI che, in sede di verifica periodica venga rivalutato con un livello di intensità riabilitativa decrescente, possono essere utilizzate per finanziare la realizzazione di altri PTRI o PARI nell'ambito e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Nel caso che il percorso riabilitativo si interrompa per cause non riconducibili alla volontà e/o alle valutazioni dell'AUSL committente (es. eventi non prevedibili che riguardano l'Utente o la sua famiglia, abbandono del progetto da parte dell'Utente, trasferimento, decesso ecc.), nulla è dovuto all'OE per il servizio relativo alla quota parte di progetto rimasto inattuato, ancorchè programmato"</i> .
Quesito n. 18	È ammessa una diversa composizione giuridica nella partecipazione ai diversi oggetti in ragione della loro aggiudicazione separata (es. nel lotto 1 le società A e B partecipano in ATI, nel lotto 2 individualmente, nel lotto 3 quali parti di un consorzio ecc...)?	Sì, è ammessa una diversa composizione giuridica degli OE nella partecipazione a diversi oggetti di AQ.
Quesito n. 19	E' consentita la partecipazione individuale e separata alla presente gara da parte di due o più imprese che siano aderenti al medesimo contratto di rete privo di personalità giuridica (stipulato in data antecedente alla pubblicazione del presente bando) se esse partecipano ad oggetti diversi?	Sì è consentita, in quanto l'esempio a fianco indicato non rientra fra le cause di esclusione di seguito riportate, ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare di gara, il quale prevede che <i>"E' ammessa la partecipazione di imprese aderenti al cd. "contratto di rete", alle quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 2-bis, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (nel testo integrato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221), si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, tenuto</i>

		<p><i>altresi conto della segnalazione Avcp 27 settembre 2012, n. 2".</i></p> <p>Pertanto è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, ovvero di partecipare alla gara <u>anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima</u> in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti <u>o in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete</u>. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale</p>
Quesito n. 20	<p>E' consentita la partecipazione individuale e separata al medesimo oggetto da parte di due o più imprese che siano aderenti al medesimo contratto di rete privo di personalità giuridica (stipulato in data antecedente alla pubblicazione del presente bando) visto anche che l'art 9 vieta espressamente la costituzione di RTI nei quali vi sia la presenza di più soggetti individualmente in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici prescritti dal presente documento (c.d. raggruppamento sovrabbondante)</p>	<p>Sì, vedi risposta al quesito precedente (n. 19)</p>
Quesito n. 21	<p>E' possibile allegare copia di autorizzazione al funzionamento come "Comunità alloggio per salute mentale" o è necessaria autocertificazione del possesso di autorizzazione al funzionamento? (Requisiti di idoneità professionale - art. 1 punto 2 pag. 3 del Disciplinare di gara)</p>	<p>Si conferma quanto previsto dall'art. 1 punto 3 del disciplinare di gara – "Requisiti di idoneità professionale" – Requisito valevole per gli oggetti dal n. 1 al n. 24 (ad esclusione degli OGGETTI n. 5, n. 10, n. 15 e n. 20): ovvero che detto requisito deve essere attestato mediante <i>"autocertificazione del possesso di autorizzazione al funzionamento come "Comunità Alloggio per la salute mentale" rilasciata ai sensi della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1423 del 6 ottobre 2015 "Integrazione e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento", con indicazione degli estremi dell'atto autorizzatorio. Limitatamente alle sedi operative per le quali, al momento della presentazione dell'offerta, sia ancora in corso, a cura degli organi competenti, l'istruttoria finalizzata all'autorizzazione al funzionamento ex DGR 1423/2015, la SA consente all'OE di partecipare alla procedura di AQ presentando la documentazione relativa all'istanza presentata, fatta salva la successiva esclusione dalla gara in caso di mancato ottenimento di autorizzazione al funzionamento per "Comunità Alloggio per la salute mentale". In ogni caso, qualora la procedura istruttoria finalizzata all'autorizzazione al funzionamento non sia conclusa prima dell'aggiudicazione dell'AQ, l'OE sarà escluso dalla stipula di Contratti</i></p>

		<i>Applicativi fino all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento per "Comunità Alloggio per la salute mentale".</i>
Quesito n. 22	<p>La nostra azienda gestisce dei Gruppi Appartamento ai quali è stata rilasciata anni fa, una autorizzazione con questa descrizione: "Comunicazione di avvio di attività senza l'obbligo di autorizzazione al funzionamento in osservanza della direttiva Regionale 564/2000 del 1/3/2000, punto 3 - per strutture con finalità abitative". "Resta inteso che l'inserimento dei pazienti dovrà avvenire previa condivisione del progetto e autorizzazione del dipartimento di salute Mentale della competente AUSL". Questo tipo di autorizzazione, rientra negli Oggetti dal n. 26 al n. 40?</p>	<p>Si conferma quanto previsto dall'art. 1 punto 4 del disciplinare di gara – "Requisiti di idoneità professionale" – Requisito valevole per gli OGGETTI dal n. 26 al n. 39 (ad esclusione degli OGGETTI n. 30 e n.35): con riferimento ad una sede operativa ubicata nell'ambito territoriale di riferimento dell'Oggetto per cui si presenta offerta, autocertificazione dell'adempimento dell'obbligo di "comunicazione di avvio delle attività" per la gestione di un servizio di tipo "Gruppo Appartamento" (o altro tipo fra quelli non soggetti all'obbligo di autorizzazione al funzionamento, indicati nella Parte I°, Punto 3, della DGR della Regione Emilia Romagna n. 564 del 1 marzo 2000 <i>"Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della LR 12 ottobre 1998, n. 34"</i>, così come modificata ed integrata con DGR n. 1423/2015) svolto presso la struttura che accoglie fino ad un massimo di 6 persone con esiti di patologie psichiatriche".</p> <p>Si ribadisce inoltre (v. risposta al precedente quesito n. 4) che la verifica in ordine al possesso dei requisiti non attiene alla presente fase della procedura di gara, ma è demandata alla successiva fase di valutazione dei requisiti di accesso, che avrà luogo solo dopo l'apertura delle buste contenenti la documentazione richiesta.</p>
Quesito n. 23	<p>A pag. 8-9-10-11-12 del Disciplinare di Gara art. 2 - Oggetto e finalità del servizio, quantità, caratteristiche tecniche e valore dell'Accordo Quadro, viene indicato nello schema la quantità espressa in <u>Giornate Occupazione</u> posto su base quadriennale. L'Oggetto n. 2, ha come quantità 10.220 giornate. Questo numero si riferisce a 7 persone presenti in struttura. E se le persone sono 12? Varia il numero di giornate, o le giornate da voi considerate sono sempre 10.220?</p>	<p>La quantità è espressa in numero di giornate complessive di occupazione dei posti letto su base quadriennale e non al numero di persone fisiche che li occuperanno.</p> <p>Si ribadiscono inoltre i principi espressi all'art. 4.2 del disciplinare di gara – Quadro economico: <i>"Il quadro economico dell'AQ è stimato in € 56.150.180,00 (IVA esclusa): tale importo costituisce il tetto di riferimento non superabile (art. 54 D.Lgs 163/2006) dai Contratti Applicativi che verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'AQ. In base ai principi che disciplinano l'istituto dell'AQ, quale strumento maggiormente idoneo per disciplinare le acquisizioni che presumibilmente (sulla base di un giudizio prognostico) si rendono necessarie in un certo arco temporale, i quantitativi indicati in corrispondenza di ciascun oggetto non impegnano l'Azienda USL della Romagna, la quale rimane impegnata solo in riferimento ai singoli Contratti Applicativi. Entro i limiti del predetto tetto di riferimento, i quantitativi indicati in ciascun Oggetto possono quindi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda del</i></p>

		<i>fabbisogno effettivo che verrà espresso, di anno in anno, dalla SA attraverso la stipula di Contratti Applicativi".</i>
Quesito n. 24	La nostra azienda gestisce due Comunità Alloggio per Salute Mentale, da 9 e 12 posti, e perciò entrambe rientrano in un unico Oggetto. Nel Disciplinare di Gara, a pag. 36, è indicato che "ciascun concorrente non può presentare per ciascun Oggetto di AQ, più di un'offerta". Possiamo perciò presentare un'offerta per una sola Comunità Alloggio, o dobbiamo presentare un'offerta per entrambe le strutture? Se possiamo presentare un'offerta per entrambe le strutture, cosa dobbiamo specificare nel frontespizio delle buste? E come dobbiamo formulare l'offerta?	<p>Nel caso in cui l'OE sia autorizzato a gestire due o più Comunità Alloggio distinte ovvero (per generalizzare la risposta al quesito) due o più servizi distinti ma appartenenti alla stessa tipologia di Oggetto di AQ (es. due Gruppi Appartamento entrambi "almeno 6 h/g per almeno 5 gg/sett), è evidente che può concorrere per lo stesso oggetto di AQ con entrambi i servizi. In tal caso, ai fini della produzione documentale, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentare, all'interno di un'unica busta A e di un'unica busta B, la documentazione specifica per tutte le strutture/sedi operative dei servizi in relazione ai quali concorre per lo stesso Oggetto; - presentare, all'interno di un'unica busta C, offerte economiche distinte, e contrassegnate da numeri progressivi, per ciascuna delle strutture/sedi operative dei servizi in relazione ai quali concorre per lo stesso Oggetto; fermo restando che l'unica busta C deve riportare la dicitura esterna "Busta C - Offerta Economica", l'oggetto della gara, l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti di AQ per cui si presenta offerta e gli estremi del concorrente.
Quesito n. 25	I documenti si possono compilare manualmente	Sì
Quesito n. 26	Con riferimento alla modifica dell'art 93 co. 7 introdotta dal DECRETO "CORRETTIVO" n. 56/2017, chiediamo conferma che sia possibile, in caso di partecipazione alla gara da parte di micro, piccole o medie imprese anche non certificate, l'applicazione nei loro confronti dell'ulteriore riduzione del 50% dell'importo delle fidejussioni da presentare rispetto ai valori indicati in disciplinare sia con riferimento alla cauzione provvisoria, sia alla definitiva.	<p>Per quanto concerne la definizione di microimprese, piccole e medie imprese vedasi risposta al quesito n. 3</p> <p>In caso di partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese la riduzione del 50% dell'importo della garanzia opera sia per con riferimento a quella provvisoria di cui all'art. 93 c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 (v. art. 9 del Disciplinare di gara), sia con riferimento a quella definitiva prevista dall'art. 103 del medesimo Decreto, come chiaramente esplicitato all'art. 15 del Disciplinare di gara.</p>
Quesito n. 27	Con riferimento agli oggetti dal n.ro 36 al n.ro 39, è possibile la partecipazione facendo una proposta di monte ore giornaliero e settimanale che rispetti gli standard minimi previsti da tali oggetti ma che differisca dall'erogazione di Servizio oggi effettuata, o comunque bisogna rispettare quanto viene erogato	Si ribadisce quanto espresso all'art. 3 del Disciplinare di Gara " <i>devono intendersi "offerte accettabili" tutte quelle che rispetto a ciascun Oggetto risultino tecnicamente-qualitativamente appropriate – ossia in possesso delle caratteristiche di minima previste dagli atti di gara ed il cui punteggio riferito al merito tecnico-qualitativo sia pari o superiore alla soglia di</i>

	<p>attualmente dal Gestore? Esempio l'attuale erogazione del Servizio prevede una copertura del Servizio 9h/giorno e in offerta tecnica ne vengono proposte 8h/giorno quindi di meno, ma comunque nel rispetto dei minimi richiesti dal singolo oggetto.</p>	<p><i>sbarramento di punti 36 – ed il prezzo offerto (IVA esclusa) sia inferiore o al massimo pari alla base d'asta".</i></p> <p>Pertanto, sotto il profilo dell'ammissibilità, l'Operatore Economico può presentare offerta per un Oggetto dal n. 36 al n. 39 proponendo uno standard di servizio inferiore a quello storicamente o attualmente erogato, purchè superiore o uguale allo standard minimo previsto dall'AQ per l'Oggetto medesimo (almeno 6 h/g per almeno 5 gg/sett), fermo restando che l'offerta dev'essere completa di tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare di gara e relativi allegati.</p> <p>La proposta di un servizio caratterizzato da uno standard superiore a quello minimo previsto dall'AQ definisce in maniera non più negoziabile o rivedibile lo standard che l'OE garantirà in occasione dell'esecuzione dei Contratti Applicativi, per tutta la durata dell'AQ. Infatti la configurazione dell'offerta tecnica rientra nella discrezionalità dell'offerente, che sarà valutata in sede di attribuzione del punteggio al merito tecnico qualitativo.</p>
Quesito n. 28	<p>Siamo a richiedere se è possibile presentare la polizza provvisoria con la firma digitale del Garante, comprensiva dell'indirizzo del sito della Compagnia al fine di verificare l'autenticità della polizza e scaricare eventualmente il file in formato p7m.</p>	<p>Sì, purché siano rispettate le modalità previste dall'art. 23, del D. Lgs. n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale, a norma del quale:</p> <p>“Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici -</p> <p>1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.</p> <p>2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.</p> <p>2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità”.</p>

Quesito n. 29	La cooperativa [.....] gestisce il gruppo appartamento [.....] che si caratterizza per un'assistenza 12h su sei giorni settimanali e ha 5 posti a disposizione. Qual è l'oggetto di bando a cui dovremmo partecipare? A noi sembra che il più simile sia il n 33. E' corretto? Se fosse corretto, dovremmo modificare il nostro progetto su un'assistenza 12h su 7 giorni?	Mantenendo invariato il livello assistenziale che, nella fattispecie, caratterizza attualmente il servizio gestito dal richiedente, gli Oggetti per i quali risulta ammissibile la presentazione di offerta sono quelli dal n. 36 al n. 40. Il livello attualmente erogato (12h su sei giorni settimanali) non è sufficiente a garantire lo standard minimo richiesto per la presentazione di offerta per l'Oggetto n. 33.
Quesito n. 30	A pag. 31 del disciplinare di gara al punto 7 è specificato che le piccole imprese non devono presentare la dichiarazione originale di impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. Tuttavia all'art. 15, sempre del disciplinare di gara, alle pagg. 47, 48 e 49 non è richiamata tale esclusione dell'obbligo riferito alla piccole imprese. La nostra cooperativa rientra nelle piccole imprese in quanto ha meno di 50 dipendenti e un fatturato inferiore a 10 milioni di euro. Di conseguenza, dobbiamo o meno presentare la dichiarazione suddetta di impegno a rilasciare la garanzia definitiva? Oppure ci possiamo limitare a presentare la garanzia provvisoria dell'1 per cento?	L'art. 15 del Disciplinare di gara definisce alla lettera "A" le modalità di costituzione della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione dell'AQ. Inoltre l'art. 15 lett. A - Garanzia Definitiva - del disciplinare di gara richiama espressamente l'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, a tenore del quale "Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese". Pertanto le suddette riduzioni operano anche con riferimento alla garanzia definitiva. In fase di presentazione dell'offerta le microimprese, le piccole e le medie imprese non sono tenute a presentare l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, come già esplicitato nella risposta al precedente quesito n. 3